

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6024

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta pomeridiana del 10 ottobre 1991 (V. stampato Senato n. 3006)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**GUALTIERI, MACIS, BOATO, RASTRELLI, TOTH, SIGNORI,
FIOCCHI, VITALE, PASQUINO, PAGANI MAURIZIO**

Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 17 maggio 1988, n. 172, per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
l'11 ottobre 1991*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 17 maggio 1988, n. 172, entro il quale la Commissione d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi deve ultimare i suoi lavori presentando la relazione sulle

risultanze delle indagini, termine già prorogato con legge 31 gennaio 1990, n. 12, e successivamente con legge 28 giugno 1991, n. 215, è ulteriormente prorogato al 2 luglio 1992.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.